

28483/2022



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
☒ disposto da ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE

Presidente

GIUSEPPE SCOTTI

MARINA MELONI

Consigliere

MAURO DI MARZIO

Consigliere

ROBERTO GIOVANNI CONTI

Consigliere-Rel.

COSMO CROLLA

Consigliere

Oggetto:

MATRIMONIO

Ud.16/09/2022 CC

(n. 78483)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15364/2020 R.G. proposto da:

MG
, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
MELITA GIUSEPPE (X)

-ricorrente-

contro

CAG
, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
MARTINO FELICE (X)

-controricorrente-

022
3013
2022

nonché contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO X

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 854/2019 depositata il 21/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione:

Con decreto del 5.06.2014 il Tribunale di Messina omologava la separazione consensuale dei coniugi MG _____ e CAG _____, dalla cui unione matrimoniale era nato in data 22.02.2011 il figlio CA _____.

Il M _____, nelle more della definizione della procedura ex art. 710 c.p.c. intrapresa dalla C _____ proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio, che veniva accolto dal Tribunale di Messina con sentenza non definitiva n. 1928/2016.

Con sentenza n. 1241/2018, il Tribunale di Messina confermava le statuizioni adottate in sede presidenziale e disponeva l'affido condiviso del figlio, prevedendone la collocazione prevalente presso la madre e determinando gli obblighi di contribuzione a carico del padre non domiciliatario in euro 650 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il Tribunale imponeva a carico del M _____ l'obbligo di corrispondere un assegno di divorzio in favore della C _____, quantificandolo in euro 400 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.

Con sentenza n. 854/2019, pubblicata in data 21.11.2019, la Corte di appello di Messina accoglieva parzialmente l'appello proposto dal M _____ avverso la decisione del Tribunale, riformando la decisione impugnata con riferimento esclusivo al diritto di visita del padre con il minore. Confermava per il resto le altre statuizioni e rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni

avanzata dall'appellata, condannando l'appellante alla refusione delle spese di causa nella misura di 2/3 in ragione della maggiore soccombenza e compensando la restante parte.

La Corte di appello osservava, in particolare che il Tribunale, dopo aver disposto numerosi accertamenti e verifiche sulla capacità genitoriale delle parti e sulle relazioni tra il minore ed i genitori nonché sulle condizioni di vita del bambino, aveva correttamente deciso di collocare il minore in via privilegiata presso la madre, anche in ragione della sua maggiore libertà dal lavoro rispetto al padre, medico ospedaliero con turni di lavoro gravosi. Quanto al diritto di visita di quest'ultimo con il figlio la Corte riteneva corrette le valutazioni del Tribunale, disponendo unicamente la modifica del regime quanto al periodo estivo e a quello delle vacanze natalizie, pasquali e dei fine settimana. Quanto agli aspetti di natura economica, esclusa la possibilità di un mantenimento diretto del minore, la Corte di appello ha ritenuto congrue sia la misura dell'assegno di mantenimento che la quantificazione dell'assegno divorzile, come stabilite dal Tribunale.

Il M _____, impugnando la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione contro la C _____, affidato ad otto motivi.

La C _____ si è costituita con controricorso.

Il M _____ ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del giorno 16 settembre 2022.

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo la controricorrente frammentario nonché carente di chiarezza e completezza nell'esposizione dei fatti e nell'articolazione degli atti di causa.

Tale eccezione è infondata. È appena il caso di ricordare che il principio di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366, c.1, n.6, c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo - menzionate nella più recente Corte edu, 28 ottobre 2021,

Succi e a. c. Italia (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) - non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (v. da ult. Cass. S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).

Orbene, l'esposizione in fatto, contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, non è affatto carente, dando atto specificamente di quel che è accaduto nel corso del giudizio di merito in primo e secondo grado e del contenuto delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello con particolare riferimento alle ragioni dell'impugnazione spiegata dall'odierno ricorrente, il quale ha puntualmente indicato il contenuto dei documenti richiamati all'interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio svolto nei gradi di merito, individuandoli altresì nella loro collocazione nonché riportandone alcuni estratti.

Privo di pregio è, peraltro, l'ulteriore profilo di inammissibilità prospettato dalla resistente con riferimento alla dedotta inidoneità nella formulazione delle violazioni di legge denunciate dal M per mezzo dell'indicazione di norme, a dire della controricorrente, incoerenti con le ragioni delle doglianze esposte e, comunque, limitate a mere contestazioni in fatto riservate al giudice di merito, trattandosi di contestazioni che impongono l'analisi dei singoli motivi di ricorso.

Né d'altro canto può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente, ad avviso del quale l'atto difensivo di controparte sarebbe privo dei motivi di diritto e infarcito di asserzioni che esulerebbero dai motivi di impugnazione proposti dal M allargando l'oggetto del giudizio di cassazione senza aver ritualmente proposto ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c.

Sul punto, è sufficiente ricordare l'orientamento di questa Corte per cui in tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa (*ex multis*, cfr. Cass., S.U., 4 febbraio 1997, n. 1049), ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. richiamato

dall'art. 370, secondo comma, c.p.c. per il quale "al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" (cfr. da ult., Cass., 10 aprile 2019, n. 9983). Principi, questi ultimi, ai quali si è pienamente conformata la controricorrente.

Ciò posto e passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, c.4, c.c., in relazione all'art. 360, c.1, nn.3 e 5 c.p.c., con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio. La Corte di appello, nel confermare la misura del detto contributo, avrebbe avuto esclusivo riguardo alle condizioni patrimoniali del padre e fatto generico riferimento alle esigenze del minore, omettendo ogni valutazione in ordine agli altri criteri contemplati dalla norma in ossequio al principio di proporzionalità. In particolare il M _____ si duole dell'omesso esame da parte del giudice di merito dell'incidenza dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso di lui nonché della valenza dei compiti domestici e di cura dallo stesso assunti, a fronte dell'ampliamento del diritto di visita paterno, oggetto di discussione tra le parti e disposto dalla Corte di appello, che nemmeno avrebbe preso in alcuna considerazione il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente evidenziato negli atti di causa. Tanto integrerebbe il vizio della motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, tale risultando - ad avviso del ricorrente - generica ed apparente.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero il M _____, sotto le mentite spoglie di una censura di violazione di legge, dolendosi della non adeguata considerazione da parte della Corte di appello dei parametri normativi individuati dall'art. 337-ter, c.4, c.c., contesta in realtà la determinazione in concreto operata dal giudice di merito con riguardo al proprio concorso nell'onere di mantenimento del figlio, che involge una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori insindacabile in questa sede.

Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la misura stabilita dell'assegno "...appare consona alle possibilità del padre ed alle esigenze del bambino che ormai segue corsi sportivi e/o formativi ed ha crescenti esigenze anche dal punto di vista economico" ed ha quindi operato una valutazione

sistematica al cui interno, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha tenuto conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass., n. 6197 del 22/03/2005 e Cass., n. 3974 del 19/03/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811 del 01/03/2018, Cass., n. 16739 del 06/08/2020 e Cass., n. 19299 del 16/09/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti -Cass., n. 17089 del 10/07/2013-.

Ciò consente di escludere il prospettato vizio di omesso esame sulle circostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa, in realtà prese in considerazione dalla Corte territoriale ovvero ritenute irrilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento nell'interesse del figlio.

V'è ancora da aggiungere, sulla base delle precedenti considerazioni, che nemmeno ricorre un'ipotesi di motivazione apparente che, peraltro, avrebbe dovuto richiedere la prospettazione del vizio di cui al n.4 dell'art. 360 c.1 c.p.c., non profilato dal ricorrente.

Né tantomeno può ritenersi che la Corte di appello abbia confezionato una motivazione apparente secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr. Cass., S.U., n.8053/2014-, per nulla configurabile nel caso di specie, avendo più volte questa Corte chiarito che in tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare è incensurabile in sede di legittimità purché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sull'aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione - Cass., n. 17055 del 03/08/2007, da ult. Cass., n. 13664 del 29/04/2022-.

Con il secondo motivo il M censura la sentenza impugnata nella parte in cui - senza che nessuna delle due parti avesse formulato qualsivoglia

impugnazione in punto di regolamentazione delle spese di viaggio correlate all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre e ripartite dal primo giudice tra i genitori "in ragione del 50% ciascuno", su cui si sarebbe formato, ad avviso del ricorrente, il giudicato -, ha affermato che "Quanto alle spese di viaggio che i genitori sostengono per accompagnare il bambino alla casa dell'altro, il buon senso degli stessi suggerirà loro di affrontare le spese relative a seconda di chi provvede all'incombente". La Corte di appello sarebbe, pertanto, incorsa nel vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., dando peraltro luogo ad una *reformatio in peius* in danno dell'appellante.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate -ex multis, Cass., n. 22595 del 26/10/2009; Cass., n. 29200 del 13/11/2018; Cass., n. 17897 del 03/07/2019; Cass., n. 16608 del 11/06/2021; Cass., n. 15734 del 17/05/2022-.

Orbene, la Corte di appello, nel pronunciarsi in ordine alle spese di viaggio non ha introdotto un'autonoma *ratio decidendi*, essendosi piuttosto limitata ad integrare la statuizione sull'assegno di mantenimento, senza che fosse necessaria una specifica impugnazione sul punto, posto che tali oneri, inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario, rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, "che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento" -cfr. Cass. n. 379 del 13/01/2021; Cass., n. 1562 del 23/01/2020; Cass., n. 9372 del 08/06/2012-.

Senza dire che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "*rebus sic stantibus*", rimanendo così suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei

figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi -Cass., n. 3925 del 12/03/2012, Cass., n. 2953 del 03/02/2017, Cass., n. 19020 del 14/09/2020, Cass., n. 29290 del 21/10/2021-, non risultando per l'effetto nemmeno configurabile la prospettata formazione del giudicato sulla ripartizione delle spese di viaggio. Dacché privi di fondamento sono tanto il preteso vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, quanto la violazione del divieto di *reformatio in peius*.

Passando all'esame del terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile indicati nell'art. 5, c.6, l. n.898/1970, in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile. Inoltre, la sentenza impugnata, nel ritenere integrata la finalità assistenziale di tale emolumento, sarebbe incorsa nel vizio motivazionale in relazione alla ritenuta mancanza di mezzi adeguati e all'impossibilità di poterseli procurare per ragioni oggettive, avallando tali condizioni legittimanti il riconoscimento dell'assegno di divorzio con affermazioni apodittiche e contraddittorie rispetto alle risultanze acquisite agli atti. Lamenta altresì il ricorrente, in relazione all'art. 360 c.1 n.5 c.p.c., l'omesso esame e/o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, dai quali si desumerebbe una stabilità lavorativa tale da consentire alla resistente di condurre un'esistenza dignitosa dal punto di vista economico.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, il ricorrente contesta, sotto le mentite spoglie di una censura di violazione di legge, l'accertamento operato dal giudice di merito in punto di ritenuta sussistenza del prerequisite fattuale per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Ed invero, la doglianza del ricorrente nel senso che erroneamente la ^C sarebbe stata ritenuta la più debole economicamente tra i due ex coniugi si scontra con la valutazione di merito della Corte di appello per cui la resistente "ha svolto (o svolge) una attività part time di insegnante di italiano nelle ^S che è retribuita in misura che non le consente di condurre un'esistenza libera e dignitosa senza il contributo dell'ex marito", tenuto conto

anche "che la sua condizione di donna di circa 44 anni che vive in un centro piccolo della X e di madre di un ragazzino quasi adolescente non è tale da garantirle di rinvenire una occupazione che le consenta di vivere dignitosamente senza il contributo dell'ex coniuge". Tali valutazioni, involgendo accertamenti di merito riguardanti scelte esistenziali effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio, sono insindacabili in questa sede (cfr. Cass., n. 23318 del 23/08/2021, sui vari aspetti oggetto di accertamento da parte del giudice di merito con riferimento all'ipotesi in cui il coniuge richiedente l'assegno, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia - come nel caso in esame -, abbia intrapreso un'attività lavorativa a tempo parziale).

Né la motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta mancanza di mezzi adeguati della C, può ritenersi apodittica e contraddittoria rispetto alle circostanze dedotte dal M riguardanti scelte abitative e lavorative della ex moglie, non riscontrandosi nella specie una motivazione apparente - nemmeno ritualmente prospettata, ai sensi dell'art. 360, c.1, n.4 c.p.c. -, avendo in ogni caso la sentenza impugnata dato conto che "ella si è portata presso i propri genitori dei quali è ospite insieme al figlio, ossia versa in una condizione abitativa che, per quanto si tratti della sua ex casa, non le permette di esplicitare in pieno tutte le esigenze di vita che una persona adulta con un ragazzo può pretendere dalla vita".

Resta da aggiungere che il motivo è altresì inammissibile quanto al prospettato omesso esame delle questioni relative alle richiamate scelte abitative della donna, trattandosi di circostanze già valutate dalla Corte di appello e ritenute irrilevanti.

Né tantomeno è configurabile il prospettato vizio di cui all'art. 360, c.1, n.5 c.p.c., sulla carenza di prova da parte della resistente nei precedenti gradi di giudizio in ordine alla mancanza di mezzi adeguati né parimenti sulle dichiarazioni dei redditi rese dalla resistente nelle precedenti fasi di merito.

Ed infatti, l'"omesso esame" va inteso come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso

storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., n. 2268 del 26/01/2022; Cass., n. 21152 del 08/10/2014).

Peraltro, le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, non potendo ritenersi per ciò stesso attendibili -cfr. Cass. n.9535/2019-. Sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non hanno valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie -cfr. *ex multis*, Cass., n.769/2018-, con conseguente inammissibilità delle censure formulate.

Senza dire che non possono essere esaminati da questa Corte i fatti nuovi e/o sopravvenuti circa la mancanza, per la richiedente, di mezzi adeguati ovvero quanto all'impossibilità di procurarseli, introdotti dal M_____, nella memoria ex art. 378 c.p.c., non contemplati nel ricorso e/o nel controricorso.

Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.6, l. n.898/1970, in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c., in ordine al riconoscimento nonché alla quantificazione dell'assegno divorzile. La sentenza impugnata, nel ritenere integrata la finalità perequativa e compensativa di tale emolumento, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in relazione alle modalità di riconoscimento dell'apporto fornito dal coniuge richiedente durante la vita coniugale, alla formazione del patrimonio familiare, nonché all'attività professionale dell'altro coniuge, con conseguenti sacrifici e rinunce. La Corte di appello, in assenza di prova da parte della beneficiaria dell'assegno circa una ripartizione dei ruoli endofamiliari da cui poter desumere la decisività del detto contributo, mai oggetto di accertamento in corso di causa, avrebbe tralasciato di valutare fatti non contestati ed acquisiti agli atti del processo, in relazione all'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Ed invero, la sentenza impugnata si focalizza puntualmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, con una

valutazione improntata all'attualità ed effettività -Cass., n. 35710 del 19/11/2021-, tesa ad accertare "che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi" (Cass., n. 38362 del 03/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass., n. 23997 del 02/08/2022). Nel confermare la sentenza di primo grado, sviluppandone notevolmente le argomentazioni, la Corte di appello, dopo aver rilevato "che sicuramente la C, tra i due, è quella più debole economicamente", lungi dal limitarsi all'accertamento del mero prerequisite fattuale dell'assegno di divorzio (*ex multis*, Cass., n. 11796 del 05/05/2021), ha aggiunto "che ella nel tempo di vita coniugale ha contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura del figlio alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo impegnativo lavoro di medico ospedaliero con la necessaria libertà, che ella non 'si è tirata indietro' svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità ed al suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente".

Tanto dimostra che la Corte di appello abbia operato una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile, alla luce della sua funzione polivalente - assistenziale e compensativa (Cass., S.U., n. 18287/2018) - in linea con l'art. 5, c.6, l. n.898/1970, nonché con i precedenti di questa Corte per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituiali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale -Cass., n. 38362 del 03/12/2021 cit. e Cass., n. 24250 del 08/09/2021-. Le valutazioni espresse dal giudice di merito sono dunque coerenti con l'orientamento per cui "in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione." -Cass., n. 20858 del 21/07/2021; Cass.,

n. 15773 del 23/07/2020; Cass. n. 223 del 11/01/2016; Cass., n. 25420 del 17/12/2015; Cass. n. 26197 del 28/12/2010-.

La sentenza impugnata si pone dunque in linea con questa giurisprudenza laddove ha statuito che la C "si è allontanata dalla casa coniugale nella quale avrebbe potuto vivere con il bambino della quale oggi usufruisce l'appellante." Sotto questo profilo, pertanto, è destituito di fondamento anche il prospettato omesso esame della circostanza che la sig.ra C avesse lasciato il tetto coniugale a meno di tre anni dalla nascita del figlio, posto che la Corte di appello ha valutato tale elemento riconoscendo che lo stesso aveva determinato uno spostamento patrimoniale indiretto a favore del M .

Analoghe considerazioni debbono operarsi con riferimento agli altri aspetti di cui il ricorrente lamenta l'erronea od omessa valutazione da parte del giudice di appello, essendo stati questi compiutamente e complessivamente valutati per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, ovvero ritenuti irrilevanti a tali fini in quanto non previsti dall'art. 5, c.6, della legge n. 898 del 1970 -cfr. Cass., n. 15774 del 23/07/2020; Cass., n. 7601 del 04/04/2011-.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.6, l. n.898/1970, in relazione all'art. 360, c.1, nn.3 e 5 c.p.c., in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, avuto riguardo alla rinuncia da parte della resistente all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, la cui incidenza sull'autosufficienza economica della stessa sarebbe stata erroneamente trascurata dalla Corte di appello, da tanto conseguendo la necessità di un accertamento circa il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente l'assegno di divorzio rispetto al giudizio di separazione.

Il motivo è infondato.

Giova ribadire la differenza corrente fra assegno di separazione e di divorzio.

Ed invero, l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale

situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio -*ex multis*, Cass., n. 12196 del 16/05/2017-.

Al contrario tale parametro non rileva (più) in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito, dall'ex coniuge beneficiario, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., n. 17098 del 26/06/2019; Cass., n. 5605 del 28/02/2020), senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge (*ex multis*, Cass., n. 21234 del 09/08/2019). Dalla diversa considerazione e consistenza dei due emolumenti consegue la correttezza della decisione impugnata nella misura in cui ha richiamato l'ordinanza presidenziale del 5 gennaio 2016 che, per prima, ha posto a carico del M in via provvisoria l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile nell'interesse della C, quantificandolo nella misura contestata dall'odierno ricorrente.

Orbene, nel sostituirsi ai provvedimenti adottati nel giudizio di separazione -cfr. Cass., n. 3852 del 15/02/2021; Cass., n. 19330 del 17/09/2020; Cass., n. 27205 del 23/10/2019-, tanto l'ordinanza del Tribunale quanto la sentenza della Corte di appello hanno correttamente regimentato -innovativamente- le statuizioni concernenti i rapporti economici tra gli ex coniugi separati, prescindendo entrambe dalla preventiva rinuncia da parte della C ad un contributo economico in sede di separazione, correttamente ritenuta dai giudici di merito del tutto irrilevante.

Sul punto è sufficiente rilevare che gli accordi in sede di separazione non potevano in alcun modo vincolare la decisione del giudice del divorzio circa il regime giuridico-patrimoniale degli ex coniugi.

Ed invero, la circostanza che nessuna delle parti avesse in quella sede chiesto un assegno non escludeva che successivi mutamenti della situazione patrimoniale di una delle due potessero giustificare la richiesta di corresponsione a carico dell'altra (Cass., n. 15064 del 09/10/2003) e tanto in considerazione della natura e funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come di quelli attinenti al regime della separazione, che postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (Cass., n. 29290 del 21/10/2021; Cass., n. 19020 del 14/09/2020 e Cass., n. 3925 del 12/03/2012).

Senza dire, infine, che "Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio." (cfr. Cass., n. 20745 del 28/06/2022; Cass., n. 2224 del 30/01/2017; Cass., n. 1810 del 18/02/2000).

Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.6, l. n.898/1970, in relazione all'art. 360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c., in ordine al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile. Secondo il ricorrente tanto la Corte di appello, quanto il giudice di prime cure avrebbero omissso qualsiasi valutazione in ordine alla violazione del dovere di fedeltà perpetrata dalla C in costanza di matrimonio, con ciò trascurando l'incidenza del criterio c.d. risarcitorio, di cui alla prima parte della norma citata,

integrato dalle "ragioni della decisione", ai fini della riduzione ovvero della revoca dell'assegno divorzile.

Il motivo è inammissibile.

Sul punto è sufficiente richiamare il più recente e già ricordato approdo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 18287/2018 cit.), consolidatosi nel senso di offrire indicazioni applicative univoche alla lettura del nuovo testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, tali per cui, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile, deve procedersi ad una valutazione complessiva dei criteri attributivi e determinativi dello stesso, da intendersi come parametri equiordinati rimessi all'apprezzamento del giudice di merito. Tanto esclude l'ammissibilità della prospettata violazione di legge in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c.

Peraltro, essendosi i coniugi separati consensualmente, prive di decisività e rilevanza risultano le questioni relative all'addebitabilità della separazione e, conseguentemente, inammissibile risulta la censura anche sotto il profilo del n.5 dell'art. 360 c.1 c.p.c.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.6, l. n.898/1970, in relazione all'art. 360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c., in ordine al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile, con riferimento all'instaurazione di una nuova relazione sentimentale da parte della resistente. La Corte di appello avrebbe erroneamente disconosciuto la valenza probatoria di alcune risultanze processuali relative alla sussistenza dei requisiti di stabilità temporale ed affettiva della nuova relazione della C, come tale ostativa al riconoscimento dell'assegno di divorzio incorrendo, pertanto, anche nel vizio motivazionale.

Il motivo è inammissibile.

Giova sul punto segnalare che, diversamente dall'ipotesi in cui il beneficiario dell'assegno di divorzio contragga nuove nozze, "in caso si instauri una convivenza stabile, giudizialmente provata, deve ritenersi che essa valga ad estinguere, di regola, il diritto alla sola componente assistenziale dell'assegno di

divorzio, fatta salva la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno" (Cass., n. 14256 del 05/05/2022), potendo avvalersi, eventualmente, del sistema delle presunzioni, nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza (in questo senso, Cass., n. 21228 del 2019).

Pertanto, "in base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), è il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, (...) a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente" (Cass., S.U., n. 32198 del 05/11/2021).

Orbene, la Corte di appello, con riferimento alle allegazioni prodotte dal Mascali contro la ex moglie, ha ritenuto che "non vi è prova che ella viva una stabile e duratura relazione sentimentale", aggiungendo che "le risultanze del social net work o quanto detto tra le righe dai S.S. in una relazione che riguardava altri aspetti della vicenda in oggetto non possono costituire una prova in senso tecnico del fatto che una conoscenza o anche una relazione sentimentale abbia assunto i requisiti di stabilità temporale ed affettiva necessari ad escludere l'assegno divorzile".

In tale prospettiva deve infatti ritenersi inammissibile la doglianza che la Corte di appello abbia vagliato in maniera erronea le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c., in ossequio al principio del libero convincimento (Cass., S.U., n. 20867/2020, in senso conf., cfr. Cass., n. 26769/2018, Cass., n. 6774/2022; Cass., n. 1229/2019; Cass., n. 27000/2016).

Tanto è sufficiente per ritenere fuori bersaglio anche il prospettato vizio motivazionale nonché ogni ulteriore contestazione in ordine all'eventuale rimodulazione a valle dell'assegno a favore della C, in funzione della sola componente compensativa, non essendo stata ritenuta a monte - con

valutazione meritale che si sottrae al sindacato di questa Corte -, la cessazione del diritto all'assegno nella sua componente assistenziale, stante il mancato raggiungimento della prova circa la stabilità e la serietà della nuova convivenza asseritamente intrapresa dalla beneficiaria.

L'ottavo motivo, con cui il ricorrente censura la violazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, c.1, n.3 c.p.c., è assorbito dal rigetto dei precedenti.

Sulla scorta di tali argomentazioni, idonee a superare anche i rilievi difensivi esposti dal ricorrente in memoria, il ricorso deve essere rigettato.

Si dispone l'oscuramento della decisione in relazione all'oggetto del procedimento.

Le spese seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso.

Dispone l'oscuramento della decisione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 3000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso il 16.9.2022 in Roma.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente
Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 SET. 2022
Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia Barone